

SISTEMA TRIBUTARIO

Regione Marche

Legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione – Legge finanziaria 2012”

Corte Costituzionale, sentenza n. 288/2012

(Tasse e tributi – Disciplina della tassa automobilistica - Contrasto con i limiti imposti dalla legislazione statale - Violazione della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione – Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 22 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione – Legge finanziaria 2012)

È incostituzionale l’art. 10 della legge della Regione Marche n. 28 del 2011 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Tale disposizione regionale, infatti, disponendo l’esclusione della esenzione dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati, viola la competenza esclusiva statale in materia di tributi erariali. La tassa automobilistica, infatti, è un tributo istituito e regolato dalla legge statale che, pur riservando a tale tassa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, stabilisce, al comma 2 dell’art. 8, del d.lgs. n. 68 del 2011, che la sua disciplina è attribuita alle regioni “fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale”.

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Sardegna

Legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2011”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 158/2012

(Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Imprese aventi sede legale in un Comune montano - Concessione di un contributo, nella forma di credito di imposta, nella misura del venti per cento di quanto effettivamente pagato a titolo di imposte sui redditi ed IRAP nel corso del 2011, fino ad un massimo di 10.000 euro - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario - Esorbitanza dalle competenze legislative regionali in materia tributaria, nonché violazione delle disposizioni statutarie che consentono esenzioni e agevolazioni limitatamente alle nuove imprese - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, sollevata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (sistema tributario e contabile dello Stato). La norma impugnata, che al fine di ridurre le diseconomie a carico delle imprese presenti nei comuni montani della Sardegna prevede un contributo nella forma del credito di imposta, fa riferimento al sistema impositivo sia nella determinazione dell'entità del beneficio (il 20 per cento delle imposte pagate), sia nell'individuazione del rapporto debitorio da cui l'impresa può defalcare l'importo del beneficio concesso. Non essendo stati istituiti e disciplinati dalla Regione Sardegna tributi regionali propri, che possano essere considerati ai fini dell'agevolazione in questione, la stessa deve intendersi riferita a tributi erariali, compresi i tributi regionali cosiddetti derivati, cioè istituiti e disciplinati con legge statale, il cui gettito sia attribuito alle Regioni. Poiché la previsione di un'agevolazione tributaria nella forma del credito di imposta applicabile a tributi erariali costituisce un'integrazione della disciplina dei medesimi tributi erariali, la disposizione regionale viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (cfr. sentenza n. 123 del 2010).

(a cura di Carla Faina)

207

Regione Sardegna

Legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12, recante “Disposizioni nei vari settori d'intervento”

Corte Costituzionale, sentenza n. 99/2012

(Imposte e tasse - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) - Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Tributo di natura statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario - Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, 17, comma 9, 18, commi 20 e 23, lettera c), 20, commi 1 e 2, e 21 della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12, recante “Disposizioni nei vari settori d'intervento”)

È fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito alla disposizione regionale (art. 18, comma 20) che impone ulteriori condizioni nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) per godere dell'esenzione IRAP disposta dalla medesima legislazione regionale. Si tratta infatti di un tributo di natura statale. Alle Regioni e alle Province autonome residuano soltanto gli spazi normativi espressamente stabiliti dalla legislazione statale, fra

i quali il potere di disporre l'esenzione dal tributo per le Onlus. Al di fuori di quegli spazi, alle Regioni è precluso qualsiasi intervento normativo: non rientra dunque tra le competenze della Regione individuare le modalità con le quali i soggetti beneficiari possono avvalersi delle esenzioni di un tributo erariale. Pertanto, nel disporre che le Onlus devono comunicare all'Assessorato regionale competente la volontà di avvalersi dell'esenzione, il legislatore regionale ha violato la competenza esclusiva statale in materia di tributi statali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Umbria

Legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese"

Corte Costituzionale, sentenza n. 50/2012

(Imposte e tasse - Norme della Regione Umbria - Agevolazioni in materia di IRAP - Introduzione di una ipotesi di deduzione dalla base imponibile non prevista dalla legislazione statale - Disposizione statale che consente alle Regioni di disporre interventi sull'IRAP solo dal 2013 - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, con riferimento agli anni 2011 e 2012)

(Sanità pubblica - Concorsi per il reclutamento di personale dirigente sanitario - Riserva del cinquanta per cento dei posti ai dipendenti delle aziende sanitarie locali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza nonché della competenza legislativa statale in materia di tutela della salute e di ordinamento delle professioni - Abrogazione della norma sulla riserva contemporaneamente all'entrata in vigore della norma censurata - Non fondatezza della questione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 30 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in materia di sistema tributario e contabile dello Stato. La disposizione censurata, che introduce una ipotesi di deduzione dalla base imponibile IRAP non prevista dalla legislazione statale e riferita agli anni 2011 e 2012, si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008", secondo cui fino al 2013, le Regioni non possano modificare le basi imponibili dell'IRAP; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, tuttavia, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Ciò in quanto l'IRAP, pur dopo la

sua “regionalizzazione”, non è divenuta tributo “proprio” regionale, liberamente modificabile da parte delle Regioni (o Province autonome), si tratta, invece, di un tributo disciplinato dalla legge statale, rispetto al quale lo Stato «continua a regolare compiutamente la materia e a circoscrivere con precisione gli ambiti di intervento del legislatore regionale» (cfr. sentenze n. 357 del 2010 e n. 216 del 2009).
(a cura di Carla Faina)

Regione Molise

Legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2, recante “Legge finanziaria regionale 2011”

Corte Costituzionale, sentenza n. 33/2012

(Imposte e tasse - Tassa di concessione regionale annuale per il rilascio del tesserino che abilita alla ricerca e alla raccolta del tartufo - Contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale, con possibilità di prestazioni ad esso alternative, da definirsi con delibere della Giunta regionale - Contrasto con la normativa statale di riferimento che autorizza la sola tassa di concessione - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato - Violazione della riserva di legge per l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comm13, lettere a) e c) e comma 41, lettera o) della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, lettera o), della legge della regione Molise n. 2 del 2011, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (sistema tributario e contabile dello Stato) e all'art. 23 della Costituzione.

La disposizione impugnata, che prevede, oltre al pagamento della tassa di concessione regionale annuale per il rilascio del tesserino che abilita alla raccolta del tartufo, un contributo annuale di 3.000 euro, infatti, eccede i limiti imposti dall'art. 17 della legge n. 752 del 1985, che autorizza le Regioni ad istituire la tassa di concessione suddetta, senza prevedere la possibilità di ulteriori forme di imposizione. Sussiste, inoltre, il denunciato contrasto con l'articolo 23 della Costituzione, secondo cui “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. La norma regionale impugnata, infatti, impone una prestazione patrimoniale (il contributo di 3.000 euro), ma contestualmente consente di evitarne il pagamento mediante l'esecuzione di altre prestazioni, per la cui determinazione la legge regionale rinvia ad una fonte di rango inferiore (provvedimento della Giunta regionale). La mancata individuazione, da parte della legge, dei criteri direttivi idonei a restringere la discrezionalità dell'organo amministrativo nell'individuazione delle prestazioni alternative a quella patrimoniale, viola la riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione.

(a cura di Carla Faina)

Regione Abruzzo

Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2011”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 32/2012

(Imposte e tasse - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di predisporre un provvedimento legislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni e delle imposte regionali - Successivo adeguamento su base ISTAT, in caso di inadempienza da parte della Giunta - Inesistenza, allo stato, di tributi regionali “propri” che possano essere oggetto della revisione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario - Violazione della riserva di legge *in subiecta materia* - Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75 e 76 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2011), promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

210

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, sollevata con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La disposizione regionale censurata attribuisce alla Giunta regionale il potere di predisporre «un provvedimento legislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni e delle imposte regionali» e, in caso di inadempienza da parte della Giunta, ne prevede un adeguamento su base ISTAT.

La Corte Costituzionale in proposito ha chiarito che non essendo stati istituiti e disciplinati nella Regione Abruzzo tributi regionali «propri», la disposizione censurata non può che essere riferita ai tributi regionali c.d. «derivati», vale a dire tributi istituiti e disciplinati con legge statale, il cui gettito è attribuito alle Regioni. Poiché la «revisione complessiva» di tasse, canoni e imposte sottintende la possibilità d’incremento dei predetti tributi, la norma contravviene al principio, confermato dall’art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo cui è vietato alle Regioni di istituire e disciplinare tributi propri con gli stessi presupposti dei tributi dello Stato ovvero di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali (cfr. sentenza n. 102 del 2008). Pertanto, anche l’adeguamento indifferenziato su base ISTAT di tasse, canoni ed imposte regionali, destinato ad operare in caso d’inerzia della Giunta regionale (comma 2), è lesivo della competenza esclusiva statale in materia tributaria, come pure della riserva di legge *ex art.* 23 della Costituzione, e delle previsioni contenute dello Statuto dei diritti del contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni fiscali (art. 2 della legge n. 212 del 2000).

(a cura di Eleonora Cavalieri)

Provincia autonoma di Bolzano

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011 – 2013 (Legge finanziaria 2011)".

Corte Costituzionale, sentenza n. 2/2012

(Imposte e tasse - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Esenzione a favore di determinate categorie di soggetti - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile con esorbitanza dai limiti statutari - Non fondatezza della questione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011 – 2013 (Legge finanziaria 2011", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)).

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2010, per violazione degli artt. 117, comma 2, lettera e), e 119 della Costituzione e degli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Le disposizioni impugnate, che stabiliscono un'esenzione dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF per determinate categorie di soggetti, infatti, rispettano le condizioni ed i limiti fissati dall'art. 73, comma 1-bis, dello Statuto di autonomia, secondo cui «Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale». Tale norma va interpretata nel senso che, nell'ipotesi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alle Province autonome, queste, ove la legge statale consenta loro una qualche manovra sulle aliquote, sulle esenzioni, sulle detrazioni o sulle deduzioni, possono liberamente compiere una qualsiasi di tali manovre, purché essa non abbia l'effetto economico di superare il limite delle «aliquote superiori» fissate dalla legge statale (cfr. sentenze n. 323 del 2011 e n. 357 del 2010). Nel caso di specie, le disposizioni impugnate trovano il loro fondamento nell'art. 73, comma 1-bis, in quanto: a) hanno ad oggetto un tributo erariale il cui gettito è interamente devoluto alle Regioni (ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997) e, quindi, alle Province autonome; b) traggono fondamento da una norma statale (il comma 3 dell'art. 50 del medesimo d.lgs. n. 446 del 1997), che consente a dette Province di aumentare l'aliquota base; c) comportano necessariamente una diminuzione del gettito del tributo e, pertanto, rispettano i «limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale».

(a cura di Carla Faina)

Provincia autonoma di Trento

Legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 323/2011

(Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale - Detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al novanta per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari con asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario - Esclusione - Non fondatezza della questione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 4, della legge della Provincia Autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2011”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

La Corte Costituzionale dichiara l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 promossa, per violazione degli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” e dell'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, poiché la detrazione dell'IRAP prevista dalla disposizione provinciale impugnata è consentita dal comma 1- bis dell'art. 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Veneto

Legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 recante “Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 60/2011

(Imposte e tasse - Lavoro e occupazione - Partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa - Concessione, da parte della Giunta, di agevolazioni ed esenzione di tributi ai dipendenti e alle imprese - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione per mancata specificazione della natura del provvedimento con cui dette agevolazioni sono fissate e della tipologia dei tributi interessati - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale non fondata).

(Imposte e tasse - Lavoro e occupazione - Partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa - Concessione, da parte della Giunta, di agevolazioni ed esenzione di tributi ai dipendenti e alle imprese - Violazione del principio della riserva di legge in materia tributaria per attribuzione della determinazione delle agevolazioni alla competenza amministrativa della Giunta regionale e non alla competenza legislativa del Consiglio regionale - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale non fondata).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lett. c), comma 3, e dell'art. 4, comma 1, alinea e lett. b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lett. c), comma 3, e l'art. 4, comma 1, alinea e lett. b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 che attribuisce alla Giunta regionale, anziché al Consiglio regionale, la competenza a concedere agevolazioni fiscali senza specificare la natura del provvedimento con cui dette agevolazioni sono fissate e la tipologia dei tributi interessati. Le previsioni, in particolare, non contrastano con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione. Detto principio, infatti, «non ha alcuna attinenza con la ripartizione delle competenze in tema di agevolazioni fra i diversi organi della Regione, né con la natura o il contenuto degli atti con cui tali agevolazioni sono concesse».

Le disposizioni non sono costituzionalmente illegittime nemmeno nella parte in cui consentono alla Giunta regionale di concedere agevolazioni su tributi istituiti e disciplinati da legge statale. Al riguardo la Consulta rileva che le agevolazioni introdotte dalle suddette norme sono concesse dalla Giunta regionale su non individuati tributi, canoni o altri diritti, «per quanto di competenza». Il riferimento alla sfera di competenza regionale deve essere inteso, secondo i giudici costituzionali, nel senso che le agevolazioni possono avere ad oggetto oltre che i tributi propri, cioè i tributi istituiti e disciplinati con legge regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, solo quei tributi statali per i quali la legge statale consente espressamente alle Regioni di disporre le agevolazioni medesime e la cui individuazione è rimessa alla futura iniziativa legislativa regionale e, pertanto, non sussiste la lesione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato (per la dichiarazione di incostituzionalità di una legge della Regione Campania recante agevolazioni con riguardo indistintamente a tutti i tributi vigenti, cfr. sentenza n. 123 del 2010).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Provincia autonoma di Trento

Legge Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2 recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)".

Corte Costituzionale, sentenza n. 357/2010

(Federalismo fiscale - Tributi erariali - Irap - Modifica dell'aliquota speciale fissa - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale non fondata)

(Appalti pubblici - Disciplina della revisione dei prezzi - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale non fondata).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2; dell'art. 56, comma 1 e dell'art. 45, comma 5 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 28/03/09 recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

214

Il Governo ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009 n. 2 che, nel ridurre di un punto percentuale l'aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e dei loro consorzi, contrasterebbe con l'articolo 16 del decreto legislativo n. 446/97 e, conseguentemente, violerebbe l'articolo 117 comma 2, lett. e), della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di sistema tributario.

La Corte Costituzionale giudica non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2 nel testo vigente, così come modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, in quanto la modifica dell'aliquota speciale fissa è conforme al parametro statutario. Secondo i giudici costituzionali, infatti, l'IRAP oggetto del presente giudizio risponde alle condizioni richieste dal comma 1-bis dell'art. 73 dello Statuto d'autonomia della Provincia autonoma di Trento ai sensi del quale la suddetta imposta: 1) è un tributo erariale il cui gettito è devoluto alle Province autonome; 2) è disciplinata dai commi 1 e 3 dell'art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997 che consentono alla Provincia di variarne l'aliquota base; 3) non supera le aliquote massime del tributo previste dalla legge statale (perché le disposizioni censurate consentono solo la sua diminuzione dall'1,90 per cento allo 0,90 per cento).

La Consulta, infine, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2 che, a giudizio della Corte, si limita a rinviare genericamente, per la revisione dei prezzi, alla disciplina statale in materia e, pertanto, la sua stessa formulazione esclude la sussistenza del denunciato contrasto con la normativa statale evocata come parametro interposto.

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Campania

Legge della Regione Campania 16 gennaio 2009, n. 1 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009".

Corte Costituzionale, sentenza n. 123/2010

(Impresa e imprenditore - Bilancio e contabilità pubblica - Azioni di sostegno volte a favorire il rientro di risorse umane qualificate sul territorio regionale - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario (art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione) e in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione) - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli altri profili di censura)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, e dell'art. 25, comma 2, della legge della Regione Campania 16 gennaio 2009, n. 1 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

L'articolo 12, comma 1, della legge della Regione Campania 16 gennaio 2009, n. 1 nella misura in cui prevede un'agevolazione tributaria, viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva allo Stato la materia del sistema tributario. Secondo la Corte Costituzionale "è innegabile che la previsione di un'agevolazione tributaria, nella forma del credito di imposta applicabile a tributi erariali, costituisce un'integrazione della disciplina dei medesimi tributi erariali, in relazione a presupposti che non sono stabiliti, direttamente o su sua autorizzazione, dalla legislazione statale. Si realizza, così, una violazione della competenza legislativa in materia di «sistema tributario dello Stato»". La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sempre affermato che "non è ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potestà regionale autonoma in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale" (cfr. sentenze n. 102 del 2008 e n. 37 del 2004) e di conseguenza rimane precluso alle Regioni il potere di istituire a disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei tributi dello Stato e di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali, fino a quando l'indicata legge statale non sarà emanata (cfr. sentenze n. 102 del 2008; n. 75 e n. 2 del 2006; n. 397 e n. 335 del 2005; n. 37 del 2004). Inoltre, ancorché il relativo gettito sia devoluto alla Regione stessa, anche la disciplina del tributo statali è riservata alla legge statale (cfr. sentenze n. 298 e n. 216 del 2009) e l'intervento del legislatore regionale è precluso anche solo ad integrazione della disciplina, fatti salvi i limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa (cfr. sentenze n. 298 e n. 216 del 2009; n. 2 del 2006; n. 397 del 2005). La Corte Costituzionale ha, altresì, dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, dell'articolo 25, comma 2 che, nel prevedere l'impignorabilità dei beni degli enti sanitari e zooprofilattici, sottrae al regime dell'esecuzione forzata detti beni, in deroga al regime della responsabilità patrimoniale del debitore stabilito dal legislatore statale.

La stessa Consulta ha, al riguardo, più volte affermato che «l'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell'ordinamento privato, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione» (*ex plurimis*, cfr. sentenze n. 295 del 2009 e n. 352 del 2001 e, analogamente, sentenza n. 50 del 2005).

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Piemonte

Legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 recante "Legge finanziaria per l'anno 2008".

Corte Costituzionale, sentenza n. 216/2009

(Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Esclusione dei contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale dalla base imponibile - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "sistema tributario dello Stato" che non consente alla legge regionale modifiche della base imponibile di tributi statali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle residue censure.).

(*Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 recante "Legge finanziaria per l'anno 2008" promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri*)

La sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell'art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 che stabilisce che «ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale "10.000 alloggi per il 2012" approvato con Delib. C.R. 20 dicembre 2006, n. 93-43238». L'Irap, in quanto istituita e disciplinata dalla legge dello Stato, è un tributo che ricade nella potestà legislativa esclusiva dello Stato a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e, pertanto, la disposizione impugnata, modificando la base imponibile dell'Irap, esula dagli interventi consentiti alle Regioni in questa materia e disciplina un oggetto che, anche prima della legge n. 244 del 2007, alle Regioni era precluso.

(a cura di Saverio Lo Russo)